

**IN BREVE n. 045-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **L'ESODO DEI PENSIONATI ITALIANI ALL'ESTERO** a cura di Lorenzo Stevanato - magistrato contabile

Ci sono Paesi, come il Portogallo, dove chi trasferisce la residenza viene esentato da qualunque imposta sulla pensione per 10 anni.

Queste agevolazioni fiscali, studiate per incentivare l'accoglienza di nuovi residenti affinché rechino un aumento della domanda interna, a beneficio dell'economia del Paese, sono possibili in virtù di quanto prevedono le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, in vigore tra gli Stati.

Queste convenzioni seguono lo schema-tipo dell'OCSE che, all'art. 18, prevede che la tassazione sulla pensione avvenga da parte dello Stato di residenza (dove il pensionato ha o trasferisce la residenza) e non di quello che eroga la pensione.

C'è un'eccezione: resta salvo il caso dei pensionati "pubblici", cioè delle pensioni pagate da pubbliche amministrazioni, nel qual caso la tassazione avviene, in ogni caso, da parte dello Stato che eroga la pensione.

Circa questo discrimine, il commentario Ocse al modello-tipo spiega che si tratta di una previsione risalente e condivisa, parte integrante del diritto internazionale pattizio, che ha come *ratio* quella della "*cortesia internazionale*" tra gli Stati... insomma ogni Stato mantiene il diritto di tassare i propri funzionari pubblici.

Ciò spiega il diverso trattamento fiscalmente riservato ai pensionati "INPS privati" ed ai pensionati "ex INPDAP" (come, ad esempio, gli ex insegnanti) che decidano di trasferire la residenza all'estero.

Se questi ultimi non assumono anche la cittadinanza estera, non hanno convenienza, dal punto fiscale, a trasferire la residenza in Portogallo, oppure alle isole Canarie o in qualche altro "paradiso fiscale".

Eccezione all'eccezione, peraltro, è costituita dalla Tunisia, in quanto la convenzione bilaterale tra lo Stato italiano e quello tunisino non prevede questo discrimine.

Evidente è la ragione che spinge i nostri concittadini pensionati a far le valigie.

Su di essi grava un'IRPEF del 23% nel caso in cui il reddito medio annuo lordo superi gli 8.174 euro, che salgono al 27%, poi al 38%, poi al 41% ed infine al 43%, secondo scaglioni di reddito crescenti.

E poi ci sono le imposte indirette, le tasse comunali, i ticket sanitari, etc.

Si spiega, allora, il fenomeno dell'esodo verso l'estero da parte dei numerosi pensionati italiani titolari di trattamenti modesti, verso paesi come Portogallo, Spagna, Tunisia, Bulgaria e Romania, tanto per citarne alcuni, dove pur con pensioni di circa 1000 euro - a differenza che qui - si riesce a vivere dignitosamente, perché la tassazione è inferiore (salvo il caso, come si è detto, dei pensionati pubblici, con l'eccezione della Tunisia) e naturalmente perché il costo della vita è anch'esso inferiore.

## PENSIONI 1° GENNAIO 2018 - ANCHE SE AZZOPPATA RIPARTE LA PEREQUAZIONE

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DAL 2011 AL 2019						
CLASSE di ASSEGNO lordo annuo	2011	2012	2013	2014	2015 - 2018	2019
<b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge 338/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto Legge 65/2015		Legge 147/ 2013 Prorogato a tutto il 2018 dalla legge 208/2015		Legge 338/2000
Sino a 3 volte il minimo INPS	100%	100%	100%	100%	<b>100% incremento +1,2%</b>	100%
Sino a 4 volte il minimo INPS	90%	40%		95%	<b>95% incremento +1,14%</b>	90%
Sino a 5 volte il minimo INPS		20%		75%	<b>75% incremento +0,90%</b>	
Sino a 6 volte il minimo INPS	75%	10%		50%	<b>50% incremento +0,60%</b>	75%
Oltre 6 volte il minimo INPS		0%		€ 13,08	<b>45% incremento +0,54%</b>	

*Ricordiamo che già nel 1998, nel 2008 ecc. le pensioni avevano subito tagli e che i tagli si ripercuotono per sempre sugli anni successivi e anche sulle reversibilità*

Le pensioni col 2018 dovrebbero tornare a crescere.

L'Istat, infatti, ha certificato l'incremento dell'inflazione nei primi nove mesi del 2017 pari all'1,2% , pertanto, dal prossimo anno tutti gli assegni pensionistici dovrebbero recuperare la perdita del potere d'acquisto registrata nel 2017.

Il condizionale è dovuto all'attesa del decreto interministeriale Lavoro-Economia entro la fine del mese di novembre.

Riflessi anche su:

- trattamento minimo Inps da 501,89 a 507,92 al mese;
- assegno sociale da 448,07 a 453,45 euro al mese;
- pensione sociale da 369,26 a 373,69 al mese.

Da tenere che nel 2018 (vedi tabella) resta ancora in vigore il meccanismo di rivalutazione ridotto, introdotto dalla legge 147/2013 e prorogato dalla legge 208/2015 a tutto il 2015.

Va tenuto presente che l'adeguamento continuerà ad essere applicato per fasce complessive di importo e non per scaglioni.

Inoltre i pensionati saranno chiamati a restituire una cifra media tra i 15 ed i 20 euro (recupero dello 0,1% tra inflazione programmata e inflazione reale del 2015) con trattenuta dall'Inps direttamente sulla pensione. Le modalità di restituzione saranno rese note nei prossimi mesi dall'Istituto di previdenza (l'ipotesi è un micro prelievo in quattro rate nel corso del 2018).

## **PENSIONI - SUPERSTITE (O DIVORZIATO) CHE SI RISPOSA**

Il coniuge superstite (o il divorziato) che si risposa, cessando dal diritto alla pensione per sopravvenuto nuovo matrimonio, ha diritto ad un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data delle nuove nozze.

Ricordiamo, inoltre, che in caso di decesso o di nuove nozze del coniuge superstite (cessando il diritto a pensione), il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto al diritto all'intero trattamento e, parimenti, l'intero trattamento di reversibilità dovrà essere pagato al coniuge superstite se il coniuge divorziato cessa dal diritto alla prestazione per le stesse ragioni (decesso o nuove nozze).

## **ENPAM - CUMULO PREVIDENZIALE**

Con nota prot.1636 del 30 ottobre 2017 a firma del Direttore dell'Area Previdenza e Assistenza dott.Vittorio Pulci viene affrontata la problematica del cumulo contributivo dei periodi non coincidenti come previsto con la Finanziaria 2017 dando ai propri iscritti un quadro in correlazione anche con la circolare INPS n.140/2017.

Il via avrà inizio appena verrà stipulata fra INPS ed ENPAM la necessaria convenzione attuativa, nel frattempo il Servizio competente ENPAM trasmetterà all'INPS le relative domanda presentate, corredate dei periodi contributivi maturati presso l'ENPAM.

**IN ALLEGATO A PARTE - ENPAM Nota informativa 1636 del 30.10.2017  
(documento 189)**

**I REDDITI CHE RIDUCONO L'ASSEGNO DI REVERSIBILITÀ** da Sole 24 Ore  
risposta 3660 a cura di Aldo Forte

**D** - Nel calcolare la soglia del reddito oltre la quale l'Inps riduce l'importo della reversibilità al coniuge superstite, l'istituto fa confluire in tale reddito anche gli interessi di conto corrente, cedole e plusvalenze su titoli, già tassati: quindi, il reddito da considerare non è più quello assoggettabile all'Irpef. È giusta tale interpretazione?

**R** - Ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché, naturalmente, dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione. Vi rientrano quindi, tra l'altro, gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva dell'Irpef.

## **CONTRATTO MEDICI OSPEDALIERI PRESTO AL VIA, MA CON GROSSI PROBLEMI**

Presto al via il contratto degli ospedalieri congelato da diversi anni...pochi aumenti, ma grossi problemi.

Uno dei principali problemi gli orari di lavoro, ben oltre le ore contrattuali e, in particolare, la pausa di almeno 11 ore tra una turnazione e l'altra, quasi sempre ignorata anche a livello infermieristico. All'estero il massimo rispetto: un operatore stanco facilmente sbaglia e non è ammesso né scusabile qualsiasi errore a scapito della salute del paziente. Ma come fanno? Semplicissimo: avere un numero adeguato alle esigenze lavorative e non speculare sulla buona volontà di medici e infermieri.

Dunque rispetto delle imposizioni europee e delle messe in mora!

Rispetto anche delle ore per l'aggiornamento che quasi di prassi passano in cavalleria per dare assistenza e coprire gli orari delle turnazioni.

Ma anche chiarezza sull'età pensionabile e nelle attuali discussioni sulla riforma delle pensioni tutto tace e passato nel dimenticatoio il così detto «lavoro usurante» di certe figure professionali: anestesisti, chirurghi del pronto soccorso, ostetrici, ecc. che stranamente negli anni di trattative sono stati ignorati nell'elencazione.

E forse sarebbe anche utile porre chiarezza per i neoassunti dopo il 2000 delle loro posizione per l'indennità di fine rapporto, che continuano a pagare con altra etichettatura che comporta anche un maggior balzello fiscale in uscita a fine attività.

Gli ospedalieri stupefatti di aspettare vogliono ora la definizione rapida del loro contratto e non trovare il muro del prendere o lasciare nelle loro rivendicazioni.

## **LEGGE 104 e TRASFERIMENTO**

L'orario di lavoro continuato costituisce impedimento allo svolgimento del dovere di assistenza ad un familiare con handicap grave. Tale situazione, precludendo l'obbligo di assistenza, è sufficiente per consentire ad altro familiare, co-obbligato al dovere di assistenza, di fruire di quanto previsto dalla legge 104/92 ed, in particolare, di precedenza nella scelta della sede di lavoro (trasferimento, mobilità annuale).

*Tribunale di Catania - sentenza n.3689 pubbl. il 26.09.2017*



## **LAVORO TUTELE DISABILI E LORO**

**FAMILIARI** VIII edizione aggiornata all' 8 nov.2017  
a cura di Marco Perelli Ercolini

E' stato aggiornato alla ottava edizione il cd "Lavoro, tutele disabili e loro familiari" in particolare le ultime novità in relazione alla copertura per unioni civili e conviventi di fatto e alcune importanti sentenze di tutela in base alla legge 104 per priorità nei trasferimenti di lavoro e i riflessi sul part-time. Da segnalare anche la sentenza che precisa la differenza tra i concetti di convivenza e di coabitazione per il congedo straordinario.

I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all'indirizzo e-mail [direzione@enpam.it](mailto:direzione@enpam.it)

**Leggi in**

<https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamedia/DIS/index.htm>

# **ENPAM - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE E DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA E ACCREDITATA**

a cura del Direttore dell'Area Previdenza e Assistenza dott. Vittorio Pulci

## **REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE**

### **Iscrizione Studenti del V° e V°o anno del corso di laurea (art. 1 comma 2, art. 3, comma 3bis)**

Si concretizza la possibilità per gli studenti delle facoltà di Medicina e di Odontoiatria, a partire dal quinto anno del corso di laurea, di iscriversi all'Enpam (art. 1, comma 2). Il versamento è pari alla metà dell'importo del contributo di "Quota A" stabilito per gli iscritti di età inferiore ai 30 anni (art. 3, comma 3 bis). Per il 2018 sarà quindi pari ad euro 110,55.

Sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione ([www.enpam.it](http://www.enpam.it)) un apposito modulo informatico, attraverso il quale gli interessati possono provvedere all'iscrizione all'Ente e scegliere le modalità di versamento della contribuzione.

I giovani aderenti, oltre ad avere l'opportunità di cominciare a costruirsi una posizione previdenziale prima dell'iscrizione all'Albo professionale, potranno godere di garanzie analoghe a quelle riconosciute alla generalità degli iscritti all'Enpam, comprese le tutele assistenziali (anche, quindi, la Long Term Care).

### **Contributo ridotto alla gestione Quota B (art. 4)**

La contribuzione ridotta del 2% presso la gestione "Quota a" è stata innalzata al 50% del contributo ordinario (comma 1). Ai redditi prodotti nell'anno 2017, e dichiarati nel 2018, sarà quindi applicata un'aliquota dell'8,25%.

Da tale modifica, sono esclusi i titolari dei redditi intramoenia e i partecipanti al corso di formazione in medicina generale per i quali si è mantenuta l'opzione dell'aliquota contributiva ridotta del 2% (comma ibis) .

### **Obbligo contributivo (art. 8)**

Rispetto al precedente Regolamento, sono esclusi dall'obbligo contributivo alla "Quota A" gli iscritti che percepiscono una rendita pensionistica erogata in regime di totalizzazione (comma 1).

Si specifica, peraltro, che l'obbligo contributivo presso la gestione "Quota B" è legato alla titolarità di un reddito libero professionale e prescinde, quindi, dall'età e dal possesso di un trattamento pensionistico (comma 2).

L'esonero contributivo alla gestione "Quota A" per infortunio o malattia, che comportino inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a 6 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo, anche non continuativo, di 24 mesi nell'arco degli ultimi 48 mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo (comma 3).

### **Contributi di riscatto (art. 10)**

Può essere ammesso ai riscatti di laurea e specializzazione l'iscritto che non abbia presentato analoga domanda presso altre forme di previdenza obbligatoria (comma 4). ~ stato quindi superato il divieto che impediva ai professionisti, in presenza di un'altra copertura previdenziale obbligatoria, di attivare l'operazione di riscatto in favore della gestione "Quota a". L'iscritto, tuttavia, per accedere al riscatto, alla data della domanda deve contribuire alla gestione in misura intera, ai sensi dell'art. 3, comma I, del Regolamento del Fondo.

Sebbene il periodo degli studi universitari possa essere riscattato una sola volta, è possibile per un iscritto a due gestioni Enpam presentare, per esempio, domanda di riscatto del corso degli anni di laurea presso la gestione previdenziale dei medici di medicina generale e una istanza di riscatto degli anni della specializzazione presso la gestione "Quota B", sempreché l'iscritto, contribuente in ambedue le gestioni, abbia separatamente ed in entrambe conseguito i requisiti di anzianità contributiva necessari per presentare la domanda.

È stata anche prevista la possibilità da parte dei superstiti di rinunciare al riscatto (già attivato dall'iscritto deceduto) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di pensione. Analogamente, l'iscritto riconosciuto inabile può rinunciare al riscatto entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente all'esercizio professionale. Gli acconti o le rate eventualmente già versate sono in ogni caso computate nella determinazione del trattamento pensionistico (comma G).

### **Riscatto inoccupati (art. 10, commi 14 e 15)**

Gli iscritti possono ora, all'atto della presentazione della domanda di riscatto degli anni di laurea presso la "Quota B", valorizzare il riscatto degli studi universitari che avevano richiesto all'Inps (ai sensi della Legge

247/2007) quando erano giovani neolaureati inoccupati e privi di copertura previdenziale obbligatoria. Tale operazione avviene attraverso il trasferimento alla "Quota B" del relativo montante contributivo, che sarà considerato quale acconto del riscatto stesso (comma 14). In alternativa, l'iscritto può chiedere il trasferimento del montante contributivo presso la gestione "Quota A" e, in tal caso, le somme trasferite vengono valorizzate, ai fini pensionistici, mediante l'applicazione del metodo di calcolo contributivo (comma 15).

#### **Indennità per l'Inabilità temporanea degli Iscritti alla gestione Quota B (art. 17, comma 1 e art. 27bis)**

Tra le prestazioni previdenziali del Fondo viene contemplata anche l'indennità per l'inabilità temporanea dei liberi professionisti, sinora erogata a titolo di prestazione assistenziale (art. 17, comma 1). La disciplina attuativa del nuovo istituto è rinviata all'adozione di un apposito Regolamento in materia, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti (art. 27bis).

#### **Nuovo trattamento pensionistico per gli "Iscritti tardivi" Quota B (art. 18, comma 10)**

Per i professionisti che iniziano a contribuire al/a gestione "Quota B" dell'Enpam dopo l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia a carico della "Quota A", è stato istituito un nuovo trattamento pensionistico, calcolato con il sistema contributivo ex lege 335/95, al raggiungimento di una anzianità contributiva pari a 5 anni.

#### **Requisiti pensione anticipata Quota B (art. 18 bis, comma 2)**

La norma esplicita che per determinare il requisito contributivo utile per accedere alla pensione anticipata, a carico della gestione "Quota B", si potrà tenere conto anche dell'anzianità contributiva non coincidente maturata presso altre gestioni Enpam, ad eccezione della "Quota A", comprendendo in tal senso la contribuzione effettiva, quella ricongiunta e quella che ha già dato luogo a liquidazioni.

#### **Pensione ordinaria supplementare di Quota B (art. 19)**

È stata prevista l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita al calcolo del supplemento di pensione che spetta ai pensionati che percepiscono il trattamento anticipato e che non hanno ancora maturato il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (comma 3 bis). Per gli "iscritti tardivi" già pensionati, invece, il supplemento di pensione è calcolato con il sistema contributivo (comma 3ter).

#### **Pensione di inabilità (art. 20)**

Con la nuova regolamentazione è divenuta incompatibile la fruizione dell'indennità per inabilità temporanea per i periodi successivi all'accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'iscritto (comma 3). Gli Uffici dell'Ente assicureranno, pertanto, l'erogazione del trattamento di inabilità temporanea solo per il tempo strettamente necessario ad osservare il termine di preavviso (in caso di risoluzione del rapporto in regime di convenzione o del rapporto di lavoro dipendente) e/o all'espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti (ad esempio, chiusura della partita IVA) e, comunque, non oltre 90 giorni dalla ricezione, da parte dell'iscritto, della nota di comunicazione dell'Enpam di riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente.

#### **Commissione Centrale per l'accertamento dell'Inabilità (art. 22, commi 3 e 5)**

Ai fini dell'erogazione della pensione per inabilità assoluta e permanente è stato disciplinato che nel caso in cui l'iscritto, entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte della Fondazione del riconoscimento dell'inabilità, non provveda a documentare all'Enpam la formale cessazione dell'attività (quale necessario requisito per poter conseguire il relativo trattamento pensionistico), l'erogazione della prestazione sarà subordinata al parere medico-legale della Commissione Centrale, costituita presso la sede dell'Ente (comma 3).

La valutazione della Commissione Centrale sarà, inoltre, richiesta qualora l'iscritto presenti una nuova domanda di pensione di inabilità entro 1 anno dal rigetto della precedente, senza che sia stato previamente inoltrato il ricorso all'Ente, di cui all'art. 33, comma 2, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale (comma 5).

S'invitano pertanto gli Ordini a verificare se il ricorso all'Enpam sia stato esperito o meno. In caso negativo non si dovrà convocare a visita l'iscritto presso la Commissione medica provinciale e dovrà essere trasmessa alla Fondazione solo la nuova domanda di pensione di inabilità.

#### **Decorrenza pensioni (art. 28)**

Sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata, erogate dalla gestione "Quota B", è stato rivisitato il regime delle decorrenze: di norma, la prestazione pensionistica decorre dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda di pensione.

Per la pensione di vecchiaia, alla luce dei coefficienti di maggiorazione previsti in caso di pensionamento ad una età superiore a quella di raggiungimento del relativo requisito anagrafico, la decorrenza è perciò fissata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché quest'ultima venga presentata all'Enpam prima dei 70 anni di età. Trascorso tale termine, ed entro il successivo quinquennio, la pensione decorre, invece, dal mese successivo a quello di compimento del 70mo anno.

Diversamente, nel caso in cui l'iscritto presenti la domanda di pensione dopo 5 anni dal raggiungimento dei 70 anni, la prestazione pensionistica decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, in tal caso, l'iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al 70mo anno, con esclusione della rivalutazione Istat.

Per quanto sopra esposto, la data di decorrenza della pensione anticipata di "Quota *ali*" non è più quindi legata al solo raggiungimento dei requisiti ma anche alla presentazione della relativa domanda (decorrenza del trattamento dal mese successivo alla richiesta *di* pensionamento).

Infatti, a fronte dei previsti coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita, da calcolarsi in base all'età anagrafica posseduta all'atto di erogazione della prestazione pensionistica anticipata, la data di presentazione della domanda viene assunta quale certa manifestazione di volontà, da parte dell'iscritto, sulla data di decorrenza del trattamento e, quindi, sulla connessa misura economica.

t comunque, possibile retrodatare la decorrenza della pensione, nel caso in cui il requisito per l'accesso all'anticipata si perfezioni con l'ultima annualità di reddito dichiarato (condizione che, come è noto, nella gestione "Quota B" si concretizza entro il 31 luglio dell'anno successivo).

La deroga opera, perciò, ove l'iscritto provveda a presentare la domanda di pensione entro l'anno solare successivo a quello di riferimento dell'ultimo reddito prodotto e, in questo caso, la pensione anticipata decorre dal mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo.

A titolo meramente esemplificativo, il dott. Bianchi esercita attività libero professionale e raggiunge il 35esimo anno di contribuzione utile al pensionamento con il reddito prodotto nell'anno 2017, da dichiararsi però entro il 31 luglio 2018. Nell'ipotesi che il professionista intenda far decorrere il suo trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2018 (di fatto retrodatandolo) dovrà presentare domanda di pensione all'Enpam dal 1 agosto al 31 dicembre 2018. Diversamente, presentando ad esempio la domanda di pensione nel mese di gennaio 2019, la pensione anticipata avrà decorrenza dal 1° febbraio 2019, ovvero sia dal mese successivo dalla data di presentazione della relativa richiesta all'Enpam.

#### **Contribuzione a creditore apparente (art. 34, comma 7)**

Sarà possibile trasferire alla "Quota B" i contributi versati erroneamente ad altra gestione previdenziale, quale, ad esempio, la Gestione Separata Inps. La gestione che ha ricevuto l'indebito pagamento, infatti, trasferirà direttamente le somme incassate senza che l'iscritto sia costretto a chiedere il rimborso e contestualmente effettuare, con aggravio di sanzioni, il versamento presso la "Quota B". L'efficacia della norma è subordinata alla stipula di apposite convenzioni con gli Enti di previdenza interessati.

### **REGOLAMENTO DEL FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA ED ACCREDITATA (CO. FONDO SPECIALE)**

#### **Aumento della contribuzione per gli specialisti esterni ad personam (art. 5, comma 2)**

È stato previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva, a totale carico degli specialisti esterni ad personam, nella misura di un punto percentuale annuo. L'incremento opera sia per la branca a visita sia per la branca a prestazione, raggiungendo a regime (nel 2020) rispettivamente il 26% e il 16%.

#### **Versamenti contributivi con aliquota modulare per gli specialisti esterni (art. 6)**

È stata estesa anche per gli iscritti alla gestione degli specialisti esterni la possibilità, già contemplata per la gestione dei medici di medicina generale, di versare una contribuzione aggiuntiva sotto forma di aliquota modulare, nella misura da 1 a 5 punti percentuali, a totale carico dell'iscritto. Le modalità ed i termini di riscossione saranno disciplinati da apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Enpam.

#### **Riscatto dei periodi di interruzione per gli specialisti ambulatoriali (art. 9, comma I, lett. f)**

È stata ampliata la tutela previdenziale degli specialisti ambulatoriali consentendo l'attivazione del riscatto dei periodi di interruzione dell'attività professionale, ancorché antecedenti all'1.1.2013 (nella previgente normativa, tale opportunità poteva essere esercitata esclusivamente per i periodi successivi all'1.1.2013).

#### **Riscatto dei periodi di Interruzione per gli specialisti esterni (art. 9, comma 1, lett. f)**

La facoltà di accesso al riscatto dei periodi di interruzione dell'attività, prevista per le altre gestioni, è stata estesa anche agli specialisti esterni.

### **Riscatto di allineamento contributivo per gli specialisti ambulatoriali (art. 9, comma 2)**

Possono accedere al riscatto di allineamento contributivo gli iscritti alla gestione degli specialisti ambulatoriali che hanno maturato un'anzianità contributiva effettiva pari ad almeno 5 anni a decorrere dal 31.12.2012.

### **Requisiti per l'accesso ai riscatti (art. 10, comma I, lettera e)**

Può essere ammesso ai riscatti di laurea e/o specializzazione solo (l'iscritto che non abbia presentato analogo domanda di riscatto, per il medesimo titolo, ad altre forme di previdenza obbligatoria, lvi comprese le altre gestioni dell'Enpam.

Sebbene il periodo degli studi universitari possa essere riscattato una sola volta, è possibile per un iscritto a due gestioni Enpam presentare, per esempio, domanda di riscatto del corso degli anni di laurea presso la gestione previdenziale dei medici di medicina generale e una istanza di riscatto degli anni della specializzazione presso la gestione "Quota 8", sempreché l'iscritto, contribuente in ambedue le gestioni, abbia separatamente ed in entrambe conseguito i requisiti di anzianità contributiva necessari per presentare la domanda.

### **Contribuzione il creditore apparente (art. 7) -Riscatto: disposizioni in caso di inabilità o decesso (art. 16) - Riscatto inoccupati (art. 19)**

La normativa riferita alle gestioni del Fondo Speciale opera in modo analogo a quanto già rappresentato per il Fondo di Previdenza Generale.

### **Norma di rinvio (art. 59)**

Per quanto non previsto dal Regolamento della Medicina Convenzionata ed Accreditata, si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale, in quanto applicabili.

*Si fa presente inoltre che i nuovi coefficienti per il calcolo della riserva matematica nei casi di riscatti e di ricongiunzioni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 23 dell'7 marzo 2017, sono stati approvati con nota ministeriale del 20 settembre 2017 n. 10816.*

*L'adeguamento dei piani tariffari risponde all'esigenza di individuare valori utili a fronteggiare l'effetto della maggiore aspettativa di vita della popolazione medica e odontoiatrica; determina conseguentemente un più congruo onere relativo alle istanze di riscatto/ricongiunzione presentate dagli iscritti e fornisce riscontro alle richieste Ministeriali, volte alla salvaguardia della stabilità dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione.*

*Infine, i coefficienti di trasformazione, di cui alla Legge 335/1995, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo a carico della gestione "Quota A" del Fondo generale e della gestione degli specialisti esterni del Fondo Speciale, sono stati aggiornati con delibera n. 51 del 19 maggio 2017, approvata dai Ministeri vigilanti in data 5 settembre 2017, con nota prot. n. 10209.*

## **ENPAM - ANNO 2018 IMPORTI CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI QUOTA A**

### **Importo dei contributi minimi obbligatori per l'anno 2018 da ciascun iscritto alla "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale**

- € 221,09 per tutti gli iscritti fino al compimento del 30esimo anno di età;
- € 429,16 per tutti gli iscritti dal compimento del 30esimo anno di età fino al compimento del 35esimo anno di età;
- € 805,35 per tutti gli iscritti dal compimento del 35esimo anno di età fino al compimento del 40esimo anno di età;
- € 1.487,33 per tutti gli iscritti ultraquarantenni;
- € 805,35 per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi alla contribuzione ridotta in base alla previgente normativa.



cui va aggiunto il contributo di maternità, adozione e aborto obbligatorio per ciascun iscritto attivo, uomo o donna, indipendentemente che sia già iscritto ad altro forma obbligatoria (es. ospedalieri).

Con pagamento in una unica soluzione entro il 30 aprile ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 3° novembre di ciascun anno a mezzo Mav inviato dalla Fondazione ENPAM o domiciliazione bancaria (addebito permanente in conto corrente) attivata con procedura SDD e adesione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del contributo.

Gli importi sono totalmente deducibili ai fini fiscali.

Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è irrevocabile.

## **SCHEMA TECNICA**

### **Determinazione della misura dei contributi minimi obbligatori "Quota A" per l'anno 2018**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, il contributo dovuto alla "Quota A" è determinato in misura fissa e per fasce di età (fino a 30 anni, da 30 a 35, da 35 a 40, oltre i 40 anni) e viene annualmente rivalutato *"in misura pari al 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra il mese di giugno de/secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e mezzo percentuale"*.

Per determinare l'Importo dei contributi da porre in riscossione nell'anno 2018 si è proceduto nel seguente modo:

- è stato preso come base di partenza l'incremento percentuale dell'indice ISTAT fatto registrare fra giugno 2016 e giugno 2017, pari a 1,1%;
- si è provveduto a determinare il 75% di tale percentuale (1,1% - 7 0,825%);
- è stata applicata a tale aliquota la maggiorazione di un punto e mezzo percentuale (0,825% + 1,5% = 2,325%).

Tenuto conto dei dati sopra esposti sono stati determinati, per ciascuna fascia di età, i contributi da porre a carico degli iscritti per il 2018, incrementando del 2,325% i corrispondenti importi dovuti per l'anno 2017, come indicato nella seguente tabella:

classe di età	anno 2017	anno 2018
<30	€ 216,07	€ 221,09
30-35	€ 419,41	€ 429,16
35-40*	€ 787,05	€ 805,35
>40	€ 1.453,54	€ 1.487,33

*\*Medesimo importo per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta, secondo la previgente normativa.*

### **ENPAM - CONTRIBUTO MATERNITA' ANNO 2018**

Per l'anno 2018 il contributo capitaro dovuto da ciascun iscritto per la copertura dell'indennità di maternità (articolo 83 del DLgs 151/2001) è stato fissato nella misura di 40 euro.

## **ENPAM - AL VIA LE ISCRIZIONI PER GLI STUDENTI IN MEDICINA DEL 5 e 6 ANNO** dal sito ENPAM

Si sono ufficialmente aperte le [iscrizioni online](#) all'Enpam per gli studenti del quinto e sesto anno dei corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria. È la prima volta in Italia che viene consentito a dei futuri professionisti di costruirsi una posizione previdenziale di primo pilastro prima di aver terminato gli studi.

*“Siamo felici di aver aperto quest’opportunità per i futuri colleghi – ha detto il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti a margine del congresso Fimmg in corso in Sardegna –. L’iscrizione degli studenti consentirà anche di istituzionalizzare un rapporto tra l’ente previdenziale e l’università per realizzare insieme un collegamento migliore tra formazione e lavoro”.*

Oltre al vantaggio di maturare anni di anzianità contributiva in anticipo rispetto ai tempi consueti, con l’iscrizione alla Fondazione gli studenti hanno subito accesso a tutto il sistema di welfare: sussidi in caso di maternità, aiuti economici in caso di disagio o di danni subiti per calamità naturali, la pensione di inabilità e la reversibilità per i familiari che ne hanno diritto.

L’iscrizione è facoltativa per gli universitari degli ultimi due anni di corso di laurea. Le tutele scattano fin da subito, anche per chi non potesse permettersi di pagare i contributi. Il versamento infatti si può fare anche dopo, quando ci si sarà iscritti all’Ordine.

La procedura di iscrizione si fa interamente online dall’indirizzo <https://preiscrizioni.enpam.it>.

Gli studenti che decidono di anticipare l’ingresso nel loro ente previdenziale verranno iscritti alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale. Si tratta della gestione a cui sono automaticamente e obbligatoriamente iscritti i medici e gli odontoiatri dal momento in cui si abilitano alla professione.

La particolarità di questa gestione è che l’importo dei contributi è commisurato all’età dell’iscritto. Chi ha meno di 30 anni versa il minimo (quest’anno: 216 euro). Gli studenti pagheranno la metà: per il 2017, cioè, il contributo corrisponderà a 9 euro al mese. Inoltre chi è ancora iscritto a un corso di laurea non sarà nemmeno tenuto a fare il versamento subito ma potrà decidere di posticiparlo al momento dell’iscrizione all’Ordine (entro comunque tre anni).

Chi invece decide di versare il contributo subito potrà farlo tramite bollettino o attivando la domiciliazione bancaria. C’è da tenere presente che i contributi previdenziali sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, un’agevolazione di cui potranno beneficiare i genitori nel caso gli studenti siano a loro carico.

L’iscrizione facoltativa all’Enpam dei futuri medici e dentisti è stata introdotta dalla legge di stabilità del 2015 ma mancava ancora l’approvazione dei ministeri vigilanti sulla parte attuativa, che è arrivata a settembre 2017.

### **Come iscriversi**

Le informazioni richieste sono semplici.

Oltre ai dati personali, nella pagina web [preiscrizioni.enpam.it](https://preiscrizioni.enpam.it) devono essere inseriti anche i riferimenti dell’università presso cui si sta frequentando il corso di studi: indirizzo, email e telefono della segreteria. Il consiglio dunque è di procurarseli prima di cominciare a compilare le schede di preiscrizione online.

Una volta inseriti i dati la procedura genera automaticamente il modulo di domanda che va scaricato, firmato e allegato in formato digitale insieme alla copia del documento di identità. Si riceverà quindi un’email di conferma che i dati sono stati inseriti correttamente. A quel punto si dovrà attendere la lettera di benvenuto che certificherà ufficialmente la data di iscrizione.



## **INPS: VADEMECUM SULLE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI** *Fonte: INPS*

L'INPS ha pubblicato un Vademecum sull'utilizzo delle Prestazioni di lavoro Occasionale.

In particolare, il Vademecum spiega gli adempimenti a carico dell'utilizzatore e del prestatore.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Vademecum Prestazioni di Lavoro Occasionale (documento 190)**

## **REVERSIBILITA' AI FIGLI CHE STUDIANO**

Col messaggio n. 4413/2017 l'INPS fornisce chiarimenti in seguito alle ultime riforme in materia di istruzione e formazione sulle reversibilità agli orfani studenti.

In particolare, al figlio spetta la pensione se alla data del decesso del genitore non ha superato il 18esimo anno indipendentemente dallo status di studente; il limite d'età si eleva a 21 anni se frequenta una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale e a 26 anni se frequenta l'università.

Nei nuovi percorsi di studio è utile al riconoscimento la frequenza di percorsi Iefp di durata triennale e quadriennale, di un Conservatorio di musica (equiparato a corso universitario) e di istituti tecnici superiori (equiparato a corso universitario).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.4413 del 7.11.2017 (documento 191)**